CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE
DIVISIONE RAGIONERIA
S.-PARTECIPAZIONI

PROPOSTA N. 31496 **Torino, 10/11/2026**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA AL CONSIGLIO

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti gli Assessori:

Domenico CARRETTA	Carlotta SALERNO
Paolo CHIAVARINO	Jacopo ROSATELLI
Chiara FOGLIETTA	Rosanna PURCHIA
Paolo MAZZOLENI	Marco PORCEDDA
Gabriella NARDELLI	Francesco TRESSO

Assente, per giustificati motivi, la Vicesindaca Michela FAVARO.

Con l'assistenza della Segretaria Generale Annalisa PUOPOLO.

OGGETTO: GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI LE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE E DELLE ATTIVITA' CONNESSE O COMPLEMENTARI ALLE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE TRIBUTARIA E PATRIMONIALE. AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA «SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A.» (SIGLABILE «SORIS S.P.A.») PER IL PERIODO 2027-2031. APPROVAZIONE.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 luglio 2004 (n. mecc. 2004 04535/013), la Città di Torino approvava la costituzione di una società per azioni totalmente pubblica, denominata "Società Riscossioni S.p.A.", siglabile "SORIS S.p.A." (d'ora in poi anche "SORIS"), socio unico il Comune di Torino, avente a oggetto la gestione dei servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie. La Società veniva costituita con atto a rogito del Notaio Mario Mazzola di Torino in data 19 novembre 2004 rep.n. 113323 con capitale sociale pari ad Euro 1.550.000,00

diviso in numero 155.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 10,00 ciascuna, interamente sottoscritto e versato dal Comune di Torino.
Nei vari provvedimenti di ricognizione straordinaria e ordinaria, fin dal 2017, la Città di Torino ha ritenuto di mantenere la partecipazione in "SORIS S.p.A." in quanto società avente per oggetto attività di produzione di servizi strettamente necessari per il perseguimento della finalità istituzionali dell'Ente nonché costituita per lo svolgimento delle attività indicate all'art. 4, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 175/2016.
Negli anni è stato dato corso ad un processo di potenziamento delle attività affidate alla Società attraverso l'ampliamento della compagine societaria, da prima con l'ingresso della Regione Piemonte - inizialmente, nel 2016, per una quota pari al 10% del capitale sociale, successivamente integrata con un altro 10% nell'anno 2022, per giungere alla quota attuale del 20% del capitale sociale - e successivamente con l'entrata dei Comuni di Grugliasco e San Mauro Torinese (avvenuta nel 2021 rispettivamente per una quota pari all'1% e allo 0,50% del capitale sociale).
Detto ampliamento della compagine societaria ha consentito di affidare a "SORIS S.p.A.", in via diretta, un maggior volume di attività, potenziando così le attività di riscossione ed incrementando il valore d'impresa, il tutto con la garanzia del mantenimento dei tre requisiti tipici e consolidati dell'*in house providing*. Inoltre, ciò ha permesso la trasformazione della stessa Società da ente di riscossione cittadina ad ente con rilevanza sul territorio regionale.
Ad oggi detta Società ha un capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari ad Euro 5.000.000,00, suddiviso in numero 500.000 azioni del valore nominale di Euro 10,00 ciascuna.
La gestione dei servizi inerenti le attività di riscossione dei tributi e di altre entrate della Città di Torino, nonché delle attività connesse o complementari ai predetti servizi, è stata affidata direttamente, da ultimo, in forza del provvedimento del Consiglio Comunale in data 24 gennaio 2022 (atto n. DEL 30/2022) con decorrenza dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2024. Successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 ottobre 2024 (atto n. DEL 638/2024), è stata autorizzata la proroga, esercitando la facoltà prevista all'art. 3.3 del Contratto di servizio stipulato fra la Città di Torino e la società "SORIS S.p.A." in data 22 marzo 2022, al fine di garantire le attività previste per un ulteriore periodo sino al 31 dicembre 2026. L'ultimo Capitolato di servizio, stipulato ai sensi dell'art. 15 del Contratto di Servizio, è stato sottoscritto in data 31/7/2024 in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del 4 giugno 2024 (atto n. DEL 338/2024).
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 17 dicembre 2024 (atto n. DEL 809/2024) si è dato avvio ad una verifica istruttoria volta ad aggiornare la qualificazione del servizio di riscossione dei tributi affidato a "SORIS". A seguito di tale verifica, con deliberazione del Consiglio Comunale in data 15 dicembre 2025 (atto n. DEL 763/2025), la Civica Amministrazione ha escluso dalla ricognizione periodica dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ex art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022 (Allegato 6 alla predetta deliberazione) i servizi relativi all'attività di riscossione dei tributi e delle altre entrate, ritenendo trattarsi di servizi strumentali svolti in favore dell'Ente.
Detta qualificazione trova conferma:

- nell'orientamento espresso da ANCI nei Quaderni n. 46/2023 e n. 53/2024, secondo cui è «*difficile classificare come servizi pubblici locali alcuni dei servizi elencati da ANAC, quali ad esempio la riscossione dei tributi o i servizi amministrativi, che sono tipicamente servizi strumentali*»;
- nella giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. CDS, Sezione V, 12/06/2009, n. 3766; CDS, Sez. IV 5/03/2008 n. 2008) secondo la quale sono strumentali tutti quei servizi erogati da società ed enti a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali e che, quindi, sono svolti in favore della pubblica amministrazione, al contrario dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente bisogni o esigenze della collettività;
- nella giurisprudenza del TAR Veneto, Sez. I, (sentenza n. 1556/2025 del 15 settembre 2025),

secondo cui il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione volontaria dei tributi locali ha natura strumentale rispetto all'attività dell'ente appaltante, in quanto la liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali costituisce attività che non ha come beneficiario una massa indifferenziata di utenti essendo quindi volta a soddisfare in via diretta un'esigenza della collettività, caratteri che sono propri del servizio pubblico locale; mentre, al contrario, tale attività è rivolta esclusivamente a favore dell'ente di riferimento, essendo finalizzata a recuperare le risorse economiche necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali);

- nell'orientamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (espresso, da ultimo, con AS2070 del 27 marzo 2025), secondo cui *«i servizi strumentali sono svolti in favore della pubblica amministrazione e dell'utenza diffusa, laddove invece i servizi pubblici locali mirano direttamente a soddisfare bisogni o esigenze della collettività. Detto in altri termini, la distinzione può ricercarsi nel beneficiario diretto del servizio: ricorre l'ipotesi del servizio pubblico locale se la prestazione resa viene fornita per soddisfare in via immediata e diretta le esigenze del singolo utente o della collettività; costituisce, viceversa, servizio strumentale quello le cui prestazioni si svolgono in favore della stazione appaltante. La distinzione tra servizi pubblici locali e servizi strumentali all'attività dell'ente si coglie ancor meglio se si tiene in considerazione che si ravvisa un servizio pubblico locale quando è presente sul territorio un'utenza diffusa che corrisponde, anche indirettamente, il prezzo per il servizio, mentre si ricade nella categoria dei servizi strumentali quando il beneficio della prestazione si riflette solo nei confronti dell'ente, ed è questo a versare al soggetto affidatario il corrispettivo per i servizi prestati»*;

La gestione *in house* del servizio strumentale è compatibile con il principio di autorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, secondo cui le autorità pubbliche possono decidere liberamente se svolgere direttamente o tramite propri organismi le attività necessarie all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. A tal proposito va sottolineato che il principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche è, accanto al principio di tutela della concorrenza, un principio fondamentale sancito dal diritto europeo (direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE). Si tratta della libertà per i soggetti pubblici di organizzare (autorganizzare) come meglio ritengono le prestazioni dei servizi di rispettivo interesse; attraverso l'autoproduzione, la cooperazione e l'esternalizzazione.
Secondo il considerando n. 5 della direttiva settori ordinari n. 2014/24/UE: "*È opportuno rammentare che nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva*."
Nello stesso senso sono i considerando n. 7 della direttiva settori speciali n. 2014/25/UE e n. 5 della direttiva concessioni n. 2014/23/UE.
Secondo l'art. 2, paragrafo 1, di quest'ultima direttiva, dal titolo "Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche": *«La presente direttiva riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell'Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici. Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d'interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni.»*.
Venendo al quadro normativo nazionale, rilevano:

- l'art. 7 comma 2 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023) e s.m.i., ai sensi del quale "*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in*

cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato";

- la normativa speciale di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), n. 3 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n.446 e s.m.i, la quale prevede la possibilità di affidamento diretto delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate a società a capitale interamente pubblico, mediante convenzione, a condizione che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controllo, e che la società svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla.

Rileva inoltre che il D. Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica):

- all'art. 16, co. 1, prevede che *"1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata*";
- all'art. 2, comma 1, lett. c) definisce "controllo analogo" la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata;
- sempre all'art. 16, precisa che:

"*2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:*
...omissis...
c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.
3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.
3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.".

Da tali disposizioni si evince che le società *in house*:

a. sono di regola a capitale interamente pubblico; ovvero, a capitale misto pubblico-privato sempreché la partecipazione privata:

a1) sia prescritta da norme di legge, e

a2) avvenga in forme che non comportino sulla società, da parte del privato, un controllo e/o un potere di veto e/o l'esercizio di un'influenza dominante;

b. sono soggette a controllo analogo o controllo analogo congiunto da parte, rispettivamente, di una o più amministrazioni.

Sul piano dell'attività, le società *in house* hanno come oggetto sociale o esclusivo – ai sensi dell'art. 4 co. 4 del TUSP – quelle (una o più) di cui al co. 2 lett. a), b), d) ed e) e quindi:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e alla relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporti di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 co. 1 lett. a) del Codice dei contratti pubblici.

La Cassazione, Sezioni Unite Civili, con l'ordinanza n. 567/2024 (pubblicata in data 08/01/2024) sottolinea che, in ordine al requisito del controllo analogo, si rileva un'evoluzione della giurisprudenza in merito alla specificazione della nozione, nel senso di una sua non assoluta e perfetta coincidenza o sovrapposizione con il controllo esercitato dall'ente pubblico sui propri organi ed uffici interni, a favore di una più marcata sua identificazione nella fattispecie di influenza determinante sulle linee strategiche e sulle decisioni fondamentali della società. In particolare, non può essere accolta una nozione di controllo analogo esercitata dall'ente pubblico sulla società *in house* tale da declassare la società di capitali a mera articolazione interna dell'ente pubblico, del tutto priva di autonomia e sottoposta all'identico potere gerarchico esercitato dall'amministrazione sugli uffici dipendenti. La Corte osserva come un'interpretazione del controllo analogo tale per cui la società *in house* risulti assoggettata ad un potere di direzione gerarchica, indistinguibile da quello esercitato dall'ente pubblico sulle proprie articolazioni interne, appaia incompatibile con i principi di autonomia patrimoniale e attribuzione della personalità giuridica che il codice civile riconosce alla società di capitali (Cass., Sez. Un., 8 luglio 2020, n. 14236; Cass., Sez. Un., 8 febbraio 2023, n. 3869). In altri termini, il controllo analogo non è un controllo assoluto come su un pubblico ufficio né un controllo gerarchico, trattandosi del controllo di un soggetto esterno e rimasto distinto, a ben guardare, da quello controllato. Ne consegue ontologicamente la limitazione dell'obiettivo del controllo alle decisioni fondamentali del soggetto così controllato, ovvero a quelle riconducibili alle linee strategiche e alle più importanti scelte operative, in modo tale quindi da incidere sulla complessiva *governance* dell'attività della società *in house*, per tenere in conto e preservare le finalità pubbliche che comunque la permeano (Cass., Sez. Un., 28 giugno 2022, n. 20632).

In definitiva, come sostenuto dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 26 maggio 2023, n. 14776, il punto di equilibrio – rilevabile nel tipo di condizionamento indotto sulle linee strategiche e le scelte operative fondamentali della società - va posto tra un controllo che, da un lato, non si esaurisca in quello ordinario e che, dall'altro, neppure si identifichi necessariamente in una soggezione assoluta e totalmente riproduttiva dei modelli di comando interni alla P.A. (il che priverebbe di rilievo, in pratica, la stessa autonomia e personalità giuridica di diritto privato della società).

Il Consiglio di Stato, Sez. V, 29/12/2009 n. 8970, poi, ha precisato che *"Nel caso di affidamento "in house" di un servizio pubblico ad una società partecipata da più enti, ai fini della legittimità dell'affidamento, non è la circostanza della configurabilità di un controllo totale ed assoluto di ciascun ente pubblico sull'intera società in house, bensì l'esistenza di strumenti giuridici (di diritto pubblico o di diritto privato) idonei a garantire che ciascun ente, insieme a tutti gli altri azionisti della società in house, sia effettivamente in grado di controllare ed orientare l'attività della società controllata. (..)]* e 9/3/2009 n. 1365 *[laddove recita che a favore dell'in house è la previsione dell'"approvazione in via preventiva di tutti gli atti più rilevanti della società ovverosia tutte le deliberazioni da sottoporre all'Assemblea Straordinaria in materia di acquisti e cessioni di beni, di partecipazioni, quelle relative alle modifiche dei Contratti di Servizi e quelle in tema di nomina degli organi e quelle in ordine ai piani industriali."*

Nello stesso senso, il Consiglio di Stato Sez. V, 23/10/2007 n. 5587 (Causa A.M.O.S.) il quale identifica, quale condizione per la sussistenza dell'*in house*, "*il vaglio preventivo degli enti affidanti sulle decisioni strategiche*; nonché Corte dei Conti Sez. reg. Controllo per la Regione Lazio che con il Parere del 20/1/2015 n. 2, secondo cui "*appare quindi indifferibile l'attuazione di un effettivo e continuativo "sistema di controllo analogo" attuato con modalità di tipo programmatorio dell'attività (esercitando poteri di indirizzo nei confronti della società in house), di tipo operativo economico (con monitoraggio delle prestazioni e delle modalità di produzione del servizio) e di tipo economico finanziario anche attraverso un sistema di reports (sul generale andamento della gestione dei singoli servizi affidati, nonché su ogni altra operazione di rilievo effettuata dal soggetto gestore")*.

La scelta del legislatore di porre l'*in house* e l'esternalizzazione su un piano di tendenziale equiparazione esclude un onere di motivazione rafforzata e con essa la dimostrazione del "fallimento del mercato", essendo sufficiente evidenziare le ragioni della congruità economica dell'affidamento *in house*.

Ne consegue che per l'affidamento *in house* del servizio indicato – in quanto di natura strumentale – è sufficiente una motivazione semplificata, che - secondo l'indicazione contenuta nel citato articolo 7 del D. Lgs. n. 36/2023 – "*dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici*", con la precisazione che "*I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato*".

Soris S.p.A. risulta integrare tutti i requisiti del modello *in house* ai fini dell'affidamento diretto di servizi strumentali da parte delle amministrazioni pubbliche socie, come meglio infra descritto:

a. Totale capitale pubblico

Lo statuto di "SORIS S.p.A.", all'art. 6 stabilisce che *"Il capitale sociale è interamente pubblico e può essere sottoscritto esclusivamente da un ente pubblico"*. In merito, si evidenzia che la società "SORIS S.p.A." è a totale partecipazione pubblica così ripartita: Città di Torino quota di partecipazione pari al 78,50%; Regione Piemonte quota di partecipazione pari al 20%; Comune di Grugliasco quota di partecipazione pari all'1% e Comune di San Mauro Torinese quota di partecipazione pari allo 0,50%. È quindi rispettato il requisito della totale partecipazione pubblica al capitale della società affidataria *in house.*

b. Controllo analogo congiunto

Lo statuto di SORIS S.p.A.:

- all'art. 10 bis prevede che:

"*Le Amministrazioni controllanti esercitano sulla società medesima un controllo analogo a quello che le Amministrazioni controllanti svolgono sui propri servizi interni in conformità alla normativa vigente.*

La soggezione a tale potere costituisce elemento essenziale della Società, che rimane impegnata a fornire tutta la necessaria od utile collaborazione al fine di garantirne l'efficacia, la continuità e l'effettività.

Al fine di agevolare l'esercizio del controllo analogo, la società fornirà ogni informazione richiesta da parte degli uffici dell'ente partecipante o dalla normativa vigente in materia.

Inoltre la Società invierà ai Soci prima dell'approvazione i seguenti documenti:

- la proposta di budget e il piano degli investimenti;

- il progetto di bilancio unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti dall'organo amministrativo, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea;

- atti di costituzione e di modifica della dotazione organica del personale;

- atti di programmazione relativi all'avvio di procedure concorsuali per l'assunzione di personale, ivi compresi i Direttori e i Dirigenti;

- atti di programmazione relativi all'attribuzione di incarichi individuali di contratti di lavoro

autonomo di natura occasionale, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di contratto previste dalla normativa vigente. Gli atti di programmazione dovranno indicare espressamente che si è accertata preliminarmente l'impossibilità di ricorrere al personale interno;
- atti generali, quali regolamenti e deliberazioni, riguardanti l'ordinamento interno della Società;
- proposte di statuto;
- proposte di atti relativi alle variazioni del capitale sociale;
- proposte di atti relativi alle alienazioni/acquisizioni di beni immobili;
- proposte di atti relativi all'acquisizione/dismissione di partecipazioni a società, consorzi, associazioni e fondazioni;
- proposte di atti relativi alla contrazione di prestiti da parte della Società;
- proposte di atti relativi alla emissione di obbligazioni e a tutte le operazioni di finanza straordinaria.";
- all'art. 11 disciplina le competenze dell'Assemblea Ordinaria dei Soci tra le quali la nomina e la revoca degli amministratori, la nomina dei Sindaci e del Presidente del collegio sindacale e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Inoltre, l'Assemblea Ordinaria autorizza i seguenti atti degli amministratori: approvazione dei budget di esercizio e dei piani degli investimenti; approvazione di scorporo di rami d'azienda in società; acquisto e alienazione di partecipazioni di valore superiore al 1% del valore contabile del patrimonio risultante dall'ultimo bilancio approvato; acquisto o dismissioni di beni immobili; cessione, conferimento o scorporo di rami d'azienda;
- all'art. 12 disciplina le competenze dell'Assemblea Straordinaria dei Soci tra le quali le modifiche dello statuto, la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori e dei relativi compensi e ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza;
- all'art. 20 prevede che la gestione dell'impresa spetti esclusivamente all'Organo di Amministrazione, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, nel rispetto dell'interesse pubblico espresso dai Soci ed in conformità con l'esercizio del controllo analogo;
- agli artt. 21 e 26 disciplina la nomina diretta ex art. 2449 del Codice Civile da parte dei Soci dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- all'art. 33 prevede l'invio ai Soci di alcuni documenti e, al fine di agevolare l'esercizio del controllo analogo, stabilisce che *"la società fornirà ogni informazione ritenuta utile e/o richiesta dai soci e/o prevista dalla normativa vigente in materia"*.
Già previsioni statutarie consentono ai soci di imprimere un indirizzo al Consiglio di Amministrazione, titolare della gestione, tale da controllare e orientare l'attività della società, conformemente a quanto previsto dalla normativa e dalla giurisprudenza ai fini della sussistenza del controllo analogo.
Peraltro, i soci hanno ritenuto di utilizzare lo strumento del Patto parasociale al fine di istituire un meccanismo di coordinamento e di controllo più puntuale ed efficace, anche allo scopo di armonizzare i regolamenti di controllo analogo delle singole Amministrazioni partecipanti alla compagine sociale. Invero, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale del 14 giugno 2021 (atto n. DEL 500/2021), la Città di Torino ha sottoscritto, in data 23 luglio 2021, insieme agli altri Soci Pubblici - Regione Piemonte, Comune di Grugliasco e Comune di San Mauro Torinese - il testo del vigente Patto Parasociale della società "SORIS S.p.A.", al fine di esercitare il controllo analogo congiunto e di stabilire i criteri di scelta dell'organo amministrativo e di controllo della Società, in attuazione di quanto prescritto dalle Linee Guida n. 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20 settembre 2017.
In particolare, il vigente Patto parasociale prevede:

- ai sensi dell'art. 1 *"che l'unitarietà del controllo analogo, esercitato in forma congiunta, possa essere garantita attraverso lo svolgimento di incontri periodici tra i soci pubblici e la Società, destinati al coordinamento, all'informazione, alla consultazione tra i soci di SORIS S.p.A., all'individuazione di linee generali strategiche e di obiettivi dell'attività societaria nonché alla verifica e alla vigilanza sull'attuazione degli stessi, anche in coerenza con quanto previsto dalla regolamentazione interna ai soci in materia di controllo analogo";*
- ai sensi dell'art. 2 che "*I soci si impegnano a mantenere il modello di "in house providing" per la società SORIS S.p.A. per la durata del presente patto in applicazione dell'art. 10 bis dello Statuto societario. I soci sono tenuti a comunicare alla società, compatibilmente con i propri strumenti di programmazione, ogni variazione nel quadro degli affidamenti negli anni a venire, ai fini di programmare per tempo le misure atte a garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione";*
- ai sensi dell'art. 3 "*che l'unitarietà del controllo analogo esercitato in forma congiunta possa essere garantita attraverso lo svolgimento di un Tavolo di coordinamento partecipato dai rappresentanti degli Enti titolari di quote societarie e di affidamenti o di incarichi di attività o servizi assegnati alla Società...omissis... Il Tavolo di coordinamento per permettere il controllo congiunto di carattere preventivo, concomitante e successivo si riunisce almeno una volta a trimestre, per analisi o deliberazioni relativi a: • andamento economico finanziario della Società in relazione alle attività oggetto di affidamento; • definizione congiunta degli obiettivi assegnati alla Società in base a specifica istruttoria del tavolo di coordinamento e relativi alle attività e servizi oggetto di affidamento; • assegnazione e monitoraggio degli obiettivi assegnati alla Società; • principali criticità riscontrate in ordine all'andamento della società e al raggiungimento degli obiettivi; • analisi dei costi di funzionamento della società finalizzata alla loro razionalizzazione e alla congruità degli affidamenti e del loro mantenimento; • decisioni strategiche in particolare relative agli affidamenti di nuove attività e servizi o alla cessazione di attività in precedenza gestite; operazioni straordinarie (quali ad esempio fusioni, scissioni, acquisti/cessioni rami d'azienda, aumenti/riduzioni di capitale sociale, etc….) da avviare sulla Società; ingresso di nuovi soci. Il Tavolo dovrà deliberare all'unanimità dei suoi membri sulle seguenti materie: - obiettivi assegnati alla società di interesse comune ai soggetti appartenenti al Tavolo di Coordinamento; - aumento o riduzione di capitale sociale; - liquidazione volontaria della società; - trasformazione, fusione, scissione e modifica dell'oggetto sociale. Il Tavolo di coordinamento dovrà deliberare all'unanimità dei presenti nelle sedute aventi all'ordine del giorno le seguenti materie: - ingresso dei nuovi soci in misura superiore al 5% del capitale sociale; - nuovi affidamenti di attività o servizi; - piano degli investimenti e programmi economico-finanziari di natura pluriennale ; - approvazione di scorporo di rami d'azienda; - acquisto e alienazione di immobili non strumentali all'attività gestita; - spostamento della sede legale della società fuori dal territorio del Comune di Torino. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, nel deliberare nelle materie ad essa riservate per legge o per statuto o per appositi accordi tra Soci, dovrà rispettare ai fini del mantenimento del controllo analogo le decisioni assunte dal Tavolo di Coordinamento dei Soci, quale organismo dotato di funzioni di controllo analogo congiunto";*
- ai sensi degli artt. 4 e 5 che la corporate governance venga stabilita, tramite nomina diretta ex art. 2449 c.c. da parte dei Soci dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;
- ai sensi dell'art. 6 che il controllo analogo congiunto sia realizzato nella forma di potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività di "SORIS S.p.A." e che, al fine di dare concreta attuazione allo stesso, *"i sottoscrittori riconoscono che ciascun Socio possa: I) esprimere al tavolo di coordinamento eventuali indirizzi operativi che si rendessero necessari per la corretta esecuzione dei contratti e/o delle convenzioni da lui affidate alla Società; II) condividere/informare al/il tavolo di coordinamento gli/degli obiettivi che ciascun Socio intende*

perseguire con l'in house providing come previsto nei rispettivi documenti di programmazione (DUP e/o altri provvedimenti di competenza) e/o nei rispettivi contratti di servizio/convenzioni; III) verificare al Tavolo di coordinamento lo stato di attuazione degli obiettivi che ciascun Sottoscrittore abbia affidato alla Società rispetto alla propria programmazione (DUP e/o contratti di servizio/convenzioni e/o altri provvedimenti di competenza); IV) proporre al Tavolo di coordinamento eventuali azioni correttive che si rendessero necessarie in esito alle attività di controllo e monitoraggio sulla gestione; V) definire indirizzi condivisi in ordine alla determinazione dei compensi degli organi amministrativi e di controllo. Le valutazioni relative ai punti precedenti sono assunte dal Tavolo di Coordinamento all'unanimità di Soci presenti.".

c. Attività prevalente a favore dei soci

Ai sensi dell'art. 3 dello statuto di Soris S.p.A., *"Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai soci pubblici e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società"*; SORIS S.p.A. ha registrato nel 2025 un volume d'affari pari a Euro 33.987.589, totalmente nei confronti dei soci pubblici, in continuità con l'anno precedente.

Ciò posto, con riferimento all'art. 7, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, si richiama la Relazione *sub* Allegato 1 alla presente, nella quale, ai sensi della predetta disposizione, si dà conto dei vantaggi in termini di economicità, celerità e perseguimento di interessi strategici dell'affidamento *"in house"* a "SORIS S.p.A.", evidenziando come tale opzione risulti più efficiente, economicamente congrua e adatta alle esigenze del Comune di Torino rispetto agli altri modelli alternativi di affidamento. Infatti, tale opzione consente *(i)* di monitorare lo stato della riscossione attraverso uno scambio continuo di informazioni con l'Ente affidante, *(ii)* di attuare interventi correttivi nel corso dell'affidamento ove necessari, *(iii)* di realizzare sul piano strategico gli obiettivi perseguiti dalla Città di Torino.

La gestione a mezzo di società *in house* concorre inoltre a garantire che il servizio rimanga sotto il pieno controllo pubblico, assicurando una gestione costantemente coerente con le scelte politiche del Socio/Ente affidante, oltre che flessibilità e capacità di adattamento immediato rispetto a nuove priorità strategiche.

Considerata la scadenza dell'attuale affidamento alla società "SORIS S.p.A." prevista per il 31 dicembre 2026, si ritiene di dover procedere, alla luce delle motivazioni sopra indicate, ad individuare in «SORIS S.p.A.», società *in house* della Città di Torino, il soggetto affidatario diretto della gestione dei servizi inerenti le attività di riscossione dei tributi e di altre entrate della Città di Torino, nonché delle attività connesse o complementari ai predetti servizi, per la durata di 5 anni, con decorrenza 1° gennaio 2027.

Pertanto, con il presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, *(i)* si prende atto della Relazione per l'affidamento *in house* del servizio strumentale in oggetto (Allegato 1 alla presente) e *(ii)* si approva lo schema di contratto di servizio (Allegato 2 alla presente).

Si dà atto che, in riferimento alla presente proposta di deliberazione, non sussiste l'obbligo di acquisire il parere obbligatorio formale dei Consigli di Circoscrizione ai sensi degli articoli 43 e 44 del vigente Regolamento del Decentramento (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 17 dicembre 2015 - mecc 2015 02280/094 - esecutiva dal 1 gennaio 2016) e dell'articolo 63 dello Statuto Comunale, in quanto nel caso di specie non si verificano variazioni della modalità e dei criteri di gestione del servizio oggetto della deliberazione medesima.

Si dà, infine, atto che:

- il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alle circolari dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 13884 e del 19 dicembre 2012 prot. 16298 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.) come risulta dall'Allegato 3 al presente provvedimento;
- la Dirigente dichiara, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e delle disposizioni del

Codice di Comportamento della Città, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale, in capo alla stessa.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di autorizzare l'individuazione della società "SORIS S.p.A.", società *in house* partecipata dalla Città di Torino con sede a Torino, in Via Vigone n. 80 - CAP 10139, Codice fiscale 09000640012, per le motivazioni espresse nella Relazione di cui al successivo punto 2, relativamente alla gestione dei servizi inerenti le attività di riscossione dei tributi e di altre entrate della Città di Torino, nonché delle attività connesse o complementari ai predetti servizi, per la durata di 5 anni a far data dal 1° gennaio 2027;
2. di prendere atto della Relazione per l'affidamento *in house* dei servizi di cui al precedente punto 1, la quale dà conto dei vantaggi in termini di economicità, celerità e perseguimento di interessi strategici, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1);
3. di approvare lo schema di Contratto di Servizio, per farne parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato 2);
4. di demandare a successiva determinazione dirigenziale il perfezionamento dell'affidamento autorizzando il/la competente Dirigente ad apportare allo schema di contratto di servizio (Allegato 2) eventuali modificazioni al testo non sostanziali;
5. di dare mandato ai competenti Uffici per tutti gli adempimenti richiesti dalla vigente normativa in materia;
6. di demandare altresì l'impegno di spesa a carico dei Servizi competenti derivante dall'esecuzione della presente deliberazione;
7. di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico come risulta dall'Allegato 3 al presente provvedimento;
8. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, considerata la scadenza, prevista per il 31 dicembre 2026, dell'attuale Contratto di servizio stipulato con "SORIS S.p.A.".

Proponenti:

L'ASSESSORA
Gabriella Nardelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

LA DIRIGENTE
Pinuccia De Grandis

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE FINANZIARIO
Dario Maria D'Attoma per Antonino Calvano

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. PROP-31496-2026-All_1-All._1_Relazione_ex_art._7_D.lgs._36_2023.pdf
2. PROP-31496-2026-All_2-All._2_Schema_di_Contratto_di_Servizio.pdf
3. PROP-31496-2026-All_3-All.3_VIE.pdf

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento